



Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*

Appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano

Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano Spa - Sparkasse

Sede Sociale e Direzione Generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8/1

Iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5758.8.0

Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Udine, codice fiscale e partita IVA 00249360306

Capitale Sociale di Euro 79.362.930,00 interamente versato

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Assemblea straordinaria dei Soci

14 luglio 2022 – unica convocazione

Relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione sul 2° punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria: “Modifiche ai seguenti Articoli dello Statuto sociale: Articolo 1 (*Denominazione*), Articolo 4 (*Capitale sociale e azioni*), Articolo 18 (*Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione*), Articolo 31 (*Composizione del Collegio Sindacale*) e Articolo 46 (*Clausola transitoria*)”

28 giugno 2022

Signori Soci,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è stata predisposta, in via volontaria, in relazione alle materie di cui al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A. (la “**Società**”, la “**Banca**” o “**CiviBank**”) ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 24 giugno 2022.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione “*CiviBank*” > “*Investor Relations*” > “*Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 14 luglio 2022*” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com.

In data 6 giugno 2022 si è completato il regolamento delle offerte pubbliche di acquisto promosse da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sparkasse (“**Sparkasse**” sulla totalità delle azioni e dei *warrant* emessi dalla Banca.

All’esito del suddetto regolamento delle offerte, Sparkasse è divenuto il socio di controllo della Banca con il 75,6% del capitale sociale e il 79,1% dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea dei soci;

Civibank è pertanto entrata a far parte del gruppo bancario “Cassa di Risparmio di Bolzano” di cui Sparkasse è capogruppo (il “**Gruppo Sparkasse**”), divenendo soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, anche ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “**TUB**”).

In considerazione dell’ingresso della Banca nel Gruppo Sparkasse, si rende necessario apportare talune modifiche allo Statuto sociale, al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (la “**Circolare n. 285/2013**”), con particolare riferimento alla Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. IV, par. 2, emanato in attuazione dell’articolo 61 del TUB. Il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì opportuno apportare allo Statuto sociale alcune ulteriori modifiche di affinamento e aggiornamento alla luce di fatti e modificazioni normative nel frattempo intervenuti.

Di seguito sono illustrate più specificamente le proposte di modifica dello Statuto sociale.

1) Proposta di modifica ai sensi della Circolare n. 285/2013

Articolo 1 dello Statuto (Denominazione) – Si propone l’inserimento di un nuovo paragrafo 1.4 indicante la posizione di CiviBank nell’ambito del Gruppo Sparkasse, secondo lo schema previsto dalla Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. IV, par. 2.

2) Ulteriori proposte di modifica

Articolo 4 (Capitale sociale e azioni) – Si propone l’eliminazione degli attuali paragrafi 2 e 3, posto che la delega assembleare al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale *ex art.* 2443 cod. civ. – a suo tempo conferita dall’Assemblea dei Soci con deliberazione in data 13 aprile 2019 e ivi disciplinata – ha esaurito i propri effetti. Nell’attuale paragrafo 4 (che diviene paragrafo 2) viene precisato che il termine per l’esercizio della delega all’aumento del capitale sociale *ex art.* 2443 del cod. civ. – a suo tempo conferita dall’Assemblea dei Soci con deliberazione in data 13 aprile 2019 a servizio dell’emissione di *warrant* – è oggi scaduto.

Articolo 18 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione), paragrafo 4 – L’attuale testo di Statuto prevede che costituiscono causa di ineleggibilità e decadenza dalla carica, tra l’altro, “*l’essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società*”. Tale causa di ineleggibilità/decadenza potrebbe avere l’effetto di impedire la nomina, nell’organo amministrativo di CiviBank, di esponenti della capogruppo Sparkasse (o di altre società del Gruppo Sparkasse che svolgano attività in concorrenza con quella di CiviBank), in potenziale contrasto con gli obiettivi di efficiente integrazione di CiviBank all’interno del Gruppo Sparkasse. Si propone pertanto di escludere che costituisca causa di ineleggibilità/decadenza l’appartenenza a organi amministrativi o di controllo di banche o società legate a CiviBank da rapporti di controllo.

Articolo 18 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione), paragrafo 6 – Facendo seguito alle indicazioni di codesta rispettabile Autorità, si propone di eliminare la previsione relativa alle c.d. quote di genere, posto che tale previsione è destinata a operare “*in difetto di espressa disposizione normativa*”, mentre la Banca d’Italia è intervenuta – con il 35° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013 – a disciplinare tali aspetti.

Articolo 31 (Composizione del Collegio Sindacale), paragrafo 3 – Facendo seguito alle indicazioni di codesta rispettabile Autorità, si propone di eliminare la previsione relativa alle c.d. quote di genere, per la stessa ragione indicata con riferimento all’articolo 18, paragrafo 6.

Art. 46 (Clausola transitoria) – Si propone di eliminare l’intera clausola, riferita all’assemblea per l’approvazione del bilancio di CiviBank relativo all’esercizio 2021 e alla collegata scadenza dei componenti dell’organo amministrativo, posto che la clausola ha oggi esaurito i suoi effetti.

Le prospettate modifiche statutarie non integrano nessuna delle fattispecie previste per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile.

L’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese delle proposte modifiche allo statuto sociale, che siano eventualmente adottate dall’Assemblea dei soci, sarà sospensivamente condizionata al rilascio, da parte di Banca d’Italia, del provvedimento di accertamento, ai sensi dell’articolo 56 del TUB, che le modifiche proposte non contrastino con il principio di sana e prudente gestione.

In ogni caso, una volta verificatasi la condizione sospensiva sopra indicata rappresentata dal provvedimento di Banca d’Italia, la deliberazione assembleare di adozione delle proposte modifiche allo statuto sociale sarà ulteriormente subordinata all’iscrizione nel competente Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile e assumerà pertanto efficacia solo dopo l’iscrizione medesima.

Tutto ciò premesso con la presente, nel comunicare che la bozza del nuovo testo dello Statuto proposto è a disposizione fra i documenti pubblicati nella sezione del sito internet della Banca dedicata, si riporta qui di seguito la tabella sinottica di confronto tra il testo vigente dello statuto sociale di CiviBank (colonna di sinistra) e il testo dello stesso che tiene conto delle proposte modifiche deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 2022, con evidenza in grassetto delle aggiunte (colonna di destra).

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p>Articolo 1 – Denominazione</p> <p>1.1 La società è denominata “Banca di Cividale Società per Azioni”, in forma abbreviata “CiviBank S.p.A.” (la “Società”). La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole “Società <i>Benefit</i>” o, in forma abbreviata, “SB”.</p> <p>1.2 La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di “Banca Cooperativa di Cividale”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dell’8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno</p>	<p>Articolo 1 – Denominazione</p> <p>1.1 La società è denominata “Banca di Cividale Società per Azioni”, in forma abbreviata “CiviBank S.p.A.” (la “Società”). La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole “Società <i>Benefit</i>” o, in forma abbreviata, “SB”.</p> <p>1.2 La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di “Banca Cooperativa di Cividale”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dell’8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno</p>

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p>2005, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” e infine con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 28 maggio 2018, ha assunto la denominazione di “Banca di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” in forma abbreviata “CiviBank”. Infine, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 12 aprile 2021, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in data 15 aprile 2021, la Società è stata trasformata in società per azioni e ha assunto la denominazione attuale.</p> <p>1.3 La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.</p> <p>1.4 La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.</p>	<p>2005, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” e infine con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 28 maggio 2018, ha assunto la denominazione di “Banca di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” in forma abbreviata “CiviBank”. Infine, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 12 aprile 2021, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in data 15 aprile 2021, la Società è stata trasformata in società per azioni e ha assunto la denominazione attuale.</p> <p>1.3 La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.</p> <p>1.4 La Società fa parte del Gruppo Bancario “Cassa di Risparmio di Bolzano”. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo “Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.” – “Südtiroler Sparkasse AG”, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l’emanazione delle disposizioni.</p> <p>1.5 La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.</p>
<p>Articolo 4 – Capitale sociale e azioni</p> <p>4.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 79.362.930 (settantanovemilionitrecentosessantaduemilanovecentotrenta) ed è rappresentato da numero 26.454.310 (ventiseimilioniquattrocentocinquantaquattromila trecentodieci) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>4.2 L’Assemblea straordinaria della Società, con delibera del 13 aprile 2019, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una</p>	<p>Articolo 4 – Capitale sociale e azioni</p> <p>4.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 79.362.930 (settantanovemilionitrecentosessantaduemilanovecentotrenta) ed è rappresentato da numero 26.454.310 (ventiseimilioniquattrocentocinquantaquattromila trecentodieci) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>4.2 L’Assemblea straordinaria della Società, con delibera del 13 aprile 2019, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile,</p>

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p>o più volte, il capitale sociale, entro il termine massimo del 31 dicembre 2021 per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e la relativa data di godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Le nuove azioni eventualmente non sottoscritte dagli azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione potranno essere offerte a terzi investitori in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>4.3 La medesima Assemblea straordinaria della Società del 13 aprile 2019 ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo pari a quello sopra indicato, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da porre al servizio esclusivo dell'esercizio di warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti prima dell'avvio dell'offerta in opzione di cui al Paragrafo 4.2 che precede, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni di assegnazione ed esercizio dei warrant, ivi incluso il relativo regolamento, nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi a servizio dei warrant (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il prezzo di sottoscrizione non potrà in alcun caso essere inferiore al valore nominale delle azioni, ove presente. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021, restando inteso che l'emissione delle azioni a servizio dell'esercizio dei</p>	<p>in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine massimo del 31 dicembre 2021 per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e la relativa data di godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Le nuove azioni eventualmente non sottoscritte dagli azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione potranno essere offerte a terzi investitori in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>4.3 La medesima Assemblea straordinaria della Società del 13 aprile 2019 ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo pari a quello sopra indicato, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da porre al servizio esclusivo dell'esercizio di warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti prima dell'avvio dell'offerta in opzione di cui al Paragrafo 4.2 che precede, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni di assegnazione ed esercizio dei warrant, ivi incluso il relativo regolamento, nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi a servizio dei warrant (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il prezzo di sottoscrizione non potrà in alcun caso essere inferiore al</p>

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p>warrant e, pertanto, l'esecuzione dello stesso aumento di capitale potranno avvenire anche successivamente in conformità ai termini e alle condizioni che saranno indicate nel relativo regolamento.</p> <p>4.4 Il Consiglio di Amministrazione, in data 16 luglio 2021, in parziale esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 13 aprile 2019, di cui all'articolo 4.2 e 4.3 del vigente statuto sociale, ha, fra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 23.194.389,28 (ventitremilionicientonovantaquattromilatrecentotantanove virgola ventotto), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 3.951.344 (tremilioninovecentocinquantunomilatrecentoquarantaquattro) Azioni al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,87 (cinque virgola ottantasette) cadauna (di cui Euro 3 (tre) da imputarsi a capitale e Euro 2,87 (due virgola ottantasette) da imputarsi a sovrapprezzo) a servizio dell'esercizio dei warrant dei quali il Consiglio ne ha deliberato l'emissione in pari data.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2024, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle relative delibere al Registro delle Imprese.</p> <p>4.5 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).</p> <p>4.6 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di legge e dello Statuto. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari Soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta Socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il</p>	<p>valore nominale delle azioni, ove presente. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021, restando inteso che l'emissione delle azioni a servizio dell'esercizio dei warrant e, pertanto, l'esecuzione dello stesso aumento di capitale potranno avvenire anche successivamente in conformità ai termini e alle condizioni che saranno indicate nel relativo regolamento.</p> <p>4.24 Il Consiglio di Amministrazione, in data 16 luglio 2021, in parziale esecuzione della delega – il cui termine esecutivo è scaduto – conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 13 aprile 2019, di cui all'articolo 4.2 e 4.3 del vigente statuto sociale, ha, fra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 23.194.389,28 (ventitremilionicientonovantaquattromilatrecentotantanove virgola ventotto), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 3.951.344 (tremilioninovecentocinquantunomilatrecentoquarantaquattro) Azioni al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,87 (cinque virgola ottantasette) cadauna (di cui Euro 3 (tre) da imputarsi a capitale e Euro 2,87 (due virgola ottantasette) da imputarsi a sovrapprezzo) a servizio dell'esercizio dei warrant dei quali il Consiglio ne ha deliberato l'emissione in pari data.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2024, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle relative delibere al Registro delle Imprese.</p> <p>4.35 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).</p> <p>4.46 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli</p>

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p>rappresentante comune non è stato nominato, o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno qualsiasi dei comproprietari Soci sono efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.</p>	<p>altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di legge e dello Statuto. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari Soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta Socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato, o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno qualsiasi dei comproprietari Soci sono efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.</p>
<p>Articolo 18 – Composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p> <p>18.2 Gli Amministratori possono essere anche non Soci e non residenti in Italia. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili e dallo Statuto.</p> <p>18.3 Almeno 2 (due) Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, o 3 (tre) Amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili (gli “Amministratori Indipendenti”). Il venir meno del predetto requisito di indipendenza in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi dello Statuto e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili, devono possedere tale requisito.</p> <p>18.4 Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'essere legato alla Società, o a società controllate dalla, o collegate alla, medesima, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, nonché l'essere componente di</p>	<p>Articolo 18 – Composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p> <p>18.2 Gli Amministratori possono essere anche non Soci e non residenti in Italia. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili e dallo Statuto.</p> <p>18.3 Almeno 2 (due) Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, o 3 (tre) Amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili (gli “Amministratori Indipendenti”). Il venir meno del predetto requisito di indipendenza in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi dello Statuto e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili, devono possedere tale requisito.</p> <p>18.4 Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'essere legato alla Società, o a società controllate dalla, o collegate alla, medesima, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, nonché l'essere componente di</p>

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p>organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società.</p> <p>18.5 Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili.</p> <p>18.6 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili. In difetto di espressa disposizione normativa applicabile, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno: (i) 2 (due) Amministratori appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri e (ii) di 3 (tre) Amministratori appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri.</p> <p>18.7 Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può determinare ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.</p> <p>18.8 Ciascun Amministratore, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.</p> <p>18.9 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza</p>	<p>organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società diverse dalle banche o altre società tra le quali vi siano rapporti di controllo.</p> <p>18.5 Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili.</p> <p>18.6 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili. In difetto di espressa disposizione normativa applicabile, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno: (i) 2 (due) Amministratori appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri e (ii) di 3 (tre) Amministratori appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri.</p> <p>18.7 Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può determinare ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.</p> <p>18.8 Ciascun Amministratore, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.</p> <p>18.9 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono</p>

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p>previste dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili e dallo Statuto.</p> <p>18.10 Gli Amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.</p>	<p>rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili e dallo Statuto.</p> <p>18.10 Gli Amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.</p>
<p>Articolo 31 – Composizione del Collegio Sindacale</p> <p>31.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea.</p> <p>31.2 Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza, competenza professionale e disponibilità di tempo, prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili e dallo Statuto.</p> <p>31.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili. In difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno 1 (uno) Sindaco Effettivo e 1 (uno) Sindaco Supplente appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato.</p> <p>31.4 Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti eventualmente applicabili.</p> <p>31.5 In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Inoltre non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di amministratore, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società, salvo che si tratti di organismi di categoria.</p> <p>31.6 I Sindaci durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per</p>	<p>Articolo 31 – Composizione del Collegio Sindacale</p> <p>31.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea.</p> <p>31.2 Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza, competenza professionale e disponibilità di tempo, prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili e dallo Statuto.</p> <p>31.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti e applicabili. In difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno 1 (uno) Sindaco Effettivo e 1 (uno) Sindaco Supplente appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato.</p> <p>31.4 Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti eventualmente applicabili.</p> <p>31.5 In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Inoltre non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di amministratore, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società, salvo che si tratti di organismi di categoria.</p> <p>31.6 I Sindaci durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci scadono</p>

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
<p>l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>31.7 I Sindaci possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.</p>	<p>alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>31.7 I Sindaci possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.</p>
<p>Articolo 46 – Clausola transitoria</p> <p>46.1 Alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2021, i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica a tale data scadranno dal mandato.</p> <p>46.2 L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2021 provvederà all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'Articolo 19 dello Statuto.</p> <p>46.3 La cessazione dalla carica degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito dall'Assemblea con le modalità di cui al presente Statuto.</p>	<p>Articolo 46 – Clausola transitoria</p> <p>46.1 Alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2021, i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica a tale data scadranno dal mandato.</p> <p>46.2 L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2021 provvederà all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'Articolo 19 dello Statuto.</p> <p>46.3 La cessazione dalla carica degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito dall'Assemblea con le modalità di cui al presente Statuto.</p>

*

Signori Soci,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone che l'Assemblea straordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

delibera

- 1) *di modificare l'Articolo 1 (Denominazione), l'Articolo 4 (Capitale sociale e azioni), l'Articolo 18 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione), l'Articolo 31 (Composizione del Collegio Sindacale) e l'Articolo 46 (Clausola transitoria), dello Statuto Sociale come da quadro sinottico riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2022;*
- 2) *di subordinare l'efficacia dell' deliberata di modifiche statutarie al provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza previsto dagli articoli 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993, fermi altresì gli effetti della iscrizione del relativo verbale al Registro delle imprese;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per: (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle Autorità o necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto Sociale modificato in linea con quanto sopra deliberato.”*

*

Cividale del Friuli, 28 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit

La Presidente, Alberta Gervasio.